



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] ed è ivi residente alla [REDACTED]
[REDACTED] con l'assistenza del professionista nominato dall'OCC competente nella persona del
dott. Alessandro Elisio.

Visto il proprio provvedimento del 15 luglio 2022 con termine per integrazioni relative alla
convenienza del piano, previa qualificazione dello stesso come piano del consumatore in
ragione della finalità consumeristica dei debiti assunti e indicazione chiara dei tempi di
soddisfazione dei creditori;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

OSSERVA

Nel termine concesso il ricorrente ha provveduto alle integrazioni richieste rappresentando
che la liquidazione volontaria dei cespiti del [REDACTED] non è di fatto possibile anche per la
presenza di esecuzioni già avviate.

La proposta di composizione prevede di concludere un accordo con i creditori concedendo
loro, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, il ricavato della vendita di un fabbricato
di proprietà del valore stimato di € 313.000,00 e di un terreno agricolo del valore di €
12.985,00 per un totale del valore di stima di € 325.985,00

A garanzia dell'accordo il proponente si riserva di concedere ulteriori beni appartenenti al
proprio patrimonio immobiliare sopra descritto.

Quanto alla esistenza dei requisiti soggettivi, il ricorrente ha premesso di aver contratto
matrimonio con rito concordatario con la [REDACTED]

[REDACTED] e di esser divenuto padre dei quattro figli ormai
maggiorescienze, poiché tutti nati negli anni che vanno dal [REDACTED]. Nel 2001 ha ottenuto
l'omologazione della separazione consensuale, con l'assunzione dell'obbligo di
corrispondere un assegno familiare di Lire 757.000 (circa 390,96 euro) mensili, più eventuali
spese straordinarie ed eccezionali equamente ripartite con la ex moglie, in favore dei figli, a
quell'epoca minorenni. E' stato dipendente della Pubblica Amministrazione con contratto a



tempo indeterminato con la qualifica di insegnante e risulta aver percepito una retribuzione sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia.

Attualmente a riposo, egli vive della propria pensione.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La causa di sovraindebitamento che ha colpito il ricorrente è da ricondurre principalmente alle spese affrontate per ristrutturazione del proprio immobile e risarcimento del danno conseguente a lesioni gravi con condanna presente in sentenze passate in giudicato.

L'OCC ha concluso sulla meritevolezza e cause di indebitamento affermando che l'indebitamento del : [REDACTED] è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere, bensì per far fronte alle normali esigenze di vita e rifusione danni a terzi, così come è stato dedotto dall'esame degli estratti conto bancari.

POSIZIONE DEBITORIA

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal debitore istante è dunque pari, allo stato, a complessivi Euro 296.466,90 comprensivi di spese di procedura

L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria. E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale

IL PIANO

Il [REDACTED] offre il ricavato di un immobile la cui stima è apparsa congrua alle esigenze della procedura. Nel caso in cui si verificassero infruttuosi esiti di vendita del bene offerto in liquidazione, il [REDACTED] si riserva di aggiungere alla liquidazione anche il ricavato degli altri immobili di proprietà.

Nella ipotesi in cui il ricavato della liquidazione derivante dalla esecuzione dell'accordo si dovesse dimostrare insufficiente alla completa soddisfazione dei creditori e la conversione in "procedura di Liquidazione del Patrimonio" non lasciasse prevedere migliori risultati, l'accordo sarebbe da considerarsi adempiuto anche a fronte di una percentuale di soddisfazione inferiore al 100%.

Riguardo alla convenienza della alternativa liquidatoria rispetto alla esecuzione del piano l'OCC ha concluso per essa solo nell'ipotesi in cui l'attivo messo a disposizione si dimostri insufficiente per deprezzamenti occorsi nel proseguo della procedura.

Nella ipotesi di liquidazione del patrimonio, infatti, dovranno essere tenute in debita considerazione anche le chiamate alle eredità ricevute dal : [REDACTED] nelle successioni apertesesi in conseguenza del decesso dei suoi parenti, la : [REDACTED] ed



il _____, rispetto alle quali chiamate il _____ non ha ancora esercitato i propri diritti non essendo ancora in grado di conoscere l'asse ereditario.)

L'OCC si è soffermato sulla solvibilità del ricorrente e capacità di provvedere al pagamento delle somme previste da piano nei 36 mesi successivi alla omologazione nel rispetto delle cause legittime di prelazione, come attestato dal professionista

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) di tutti i creditori

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il ricorso e la relazione di attestazione

Premesso che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Quanto alla attuale pendenza di cessioni di quinto, dopo l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, non possono più essere eseguiti pagamenti in favore del cessionario del quinto poiché, in caso contrario, sarebbe infranto il divieto del pagamento dei creditori anteriori, in ossequio al principio della par condicio creditorum. L'aver intrapreso una delle procedure di cui alla L. 3/2012 comporta che tutte le precedenti obbligazioni vengono travolte da essa e incanalate entro l'unica procedura, in base alla quale si cercherà di soddisfare i creditori in base all'ordine delle cause legittime di prelazione.

Sotto il profilo oggettivo, fermo quanto appena indicato, il piano deve ritenersi ammissibile
Sotto il profilo soggettivo:

risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: " il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

– risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";



- non è soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la ricorrente depositava in uno al ricorso, elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, sentenza di separazione con indicazione delle somme dovute e titolo di mantenimento, attestazione debiti e carichi, dichiarazioni dei redditi e visure il tutto attestato dalla relazione del professionista dott. ALESSANDRO ELISIO

PQM

Ritenuto il piano proposto dal [redacted] nato a [redacted] ed ivi residente alla [redacted] ammissibile, visto l'articolo 12 bis della legge 3/2012

FISSA

Udienza per la convocazione del ricorrente, OCC ed eventuali interessati al 27 OTTOBRE 2022 ORE 10:30

DISPONE

Che il professionista nominato dall'OCC nella persona del dott. ALESSANDRO ELISIO provveda alla comunicazione a tutti i creditori della proposta, sua attestazione e presente decreto e che questa intervenga almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza

Nelle more della convocazione, in ragione della violazione della par condicio creditorum,

DISPONE

La sospensione dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento con conseguente interruzione delle trattenute sugli emolumenti mensili e pignoramenti presso terzi che comportino pari riduzione dovendo i creditori ricevere la soddisfazione del proprio



credito nella misura di cui al piano e nella tempistica ivi prevista, tenendo conto della causa legittima di prelazione e nel rispetto di quella vantata dai creditori concorrenti.

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Autorizza alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Lanciano epurato dai dati personali il personale di Astegiudiziarie presente presso gli Uffici del Tribunale di Lanciano per il tramite della Cancelleria.

Trasmette al PM proposta di piano, attestazione e presente decreto senza allegati.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 30.08.2022

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

